SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie. (Ordinanza n. 3926).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Visti i decreti di proroga del Presidente del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, il decreto del 11 gennaio 2011, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2011;

Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari finalizzati alla risoluzione del contesto emergenziale anche derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici, alla criticità del sistema portuale, alle problematiche in atto nel comparto idrico sono ancora in corso di svolgimento;

Ritenuta la permanenza delle condizioni di grave rischio anche derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie;

Viste le ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225, n. 3266, n. 3282 del 2003, n. 3375 del 2004, n. 3397, n. 3417, n. 3452 del 2005, n. 3536 del 2006, n. 3646, n. 3691, n. 3696, n. 3704, n. 3726 del 2008, n. 3738, n. 3742, n. 3746, n. 3749, n. 3764, n. 3783, n. 3792, n. 3816, n. 3836 del 2009, n. 3873, n. 3885, n. 3891, n. 3916 del 2010:

Ritenuto, altresì, necessario prevedere ulteriori urgenti disposizioni normative per assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nelle isole eolie del 18 febbraio 2011;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ordina:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3749 il periodo «Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente comma, e per lo svolgimento delle attività di gestione del presidio territoriale avanzato, posto alle dirette dipendenze del vice Capo del Dipartimento della protezione civile area tecnico operativa» è sostituito dal seguente «Per lo svolgimento delle attività e degli interventi funzionali al superamento dell'emergenza in relazione agli effetti indotti dal vulcanismo in atto nel territorio delle isole Eolie».

2. All'art. 1, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole «e del titolare dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 1, comma 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3749».

3. Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile può, ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti.

4. Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'Amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente o dell'Assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

5. All'art. 14, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è abrogato il periodo «e per lo svolgimento di attività tecniche di valutazione, anche scientifica, e di pianificazione di protezione civile» e dopo le parole «tecnologiche e logistiche» è inserita la seguente «anche».

6. All'art. 2, comma 5, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225, il periodo «ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo» è sostituito dal seguente «di Stromboli e Vulcano».

7. Il Sindaco di Lipari provvederà, anche nei limiti delle risorse esistenti sulla contabilità del funzionario delegato derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225/2002, alla manutenzione delle elisuperfici realizzate, nel territorio del comune di Lipari.

8. Il Sindaco di Lipari, a seguito di una segnalazione del Dipartimento della Protezione civile, conseguente ad eventi che potrebbero determinare l'aumento della probabilità che si verifichi un collasso di una porzione della Sciara del Fuoco, con il possibile conseguente innesco di un maremoto, dispone l'attivazione delle sirene situate sull'isola di Stromboli e sull'isola di Panarea, assicurando procedure e mezzi di comunicazione certi e affidabili, provvedendo, altresì, ad emanare i provvedimenti necessari alla sicurezza delle persone nonché alla divulgazione dell'allerta.

9. Per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture di cui all'art. 20, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, in deroga all'art. 19, commi 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione del Commissario delegato, fermi restando i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Il termine di 60 giorni di cui all'art. 19, comma 3, primo periodo della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ridotto a 15 giorni.

10. Il comma 1, dell'art. 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è sostituito dal seguente: «Il Sindaco del Comune di Lipari, nell'ambito delle proprie competenze ordinarie, cura la campagna di comunicazione destinata alla popolazione ed ai turisti, dedicata ai fenomeni di vulcanismo presenti sulle isole di Stromboli e Vulcano. Per la predisposizione dei prodotti e la definizione dei contenuti il Sindaco può avvalersi della consulenza e dell'assistenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

11. All'art. 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, n. 3891, dopo le parole «isola di Vulcano» è inserita la seguente frase «o impianto di produzione di acqua potabile a servizio della medesima isola di Vulcano».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A03467

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso il Tribunale di Verona.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Verona, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Verona, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Verona.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03075

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso il Tribunale di Belluno.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Belluno, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Belluno, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Belluno.

2.Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente,

nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03076

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso il Tribunale di Treviso.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Treviso, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Treviso, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Treviso.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03078

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso il Tribunale di Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazio-

ne della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di Venezia, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di Venezia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il tribunale di Venezia.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03079

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso il Tribunale di Vicenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di Vicenza, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di Vicenza, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il tribunale di Vicenza.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03080

DECRETO 4 febbraio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso il Tribunale di Padova.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Padova, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Padova, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Padova.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03077

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 novembre 2010.

Costituzione del comitato INPS della provincia di Grosseto in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e delle amministrazioni pubbliche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

VISTA la legge 09/03/89, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL modificativa ed integrativa del D.P.R. n. 639/70;

VISTO l'art. 44 delle legge 88/89 sopracitata che sostituisce l'art. 34, comma 1 del D.P.R n. 639/70 citato sulla composizione dei Comitati Provinciali INPS;

VISTI gli artt. 27 e 29 della legge 30/04/69, n. 153, recante norme in materia di revisione degli ordinamenti pensionistici e di sicurezza sociale;

VISTO il D.P.R. 30/04/70, N. 639 di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 153/69 citata;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Dir. Gen.le Previdenza e Assistenza Sociale – Div. III – n. 31 del 14/04/89, prot. N. 2/3PS95838 avente per oggetto: "Legge n. 88/89 – Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL – Costituzione dei Comitati Regionali e Provinciali dell'INPS";

VISTO l'art. 7, co. 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella Legge 29 luglio 2010, n. 122;

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali-Segretariato Generale prot. 11/I/0001996 del 9/7/2010;

ESPERITI gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività a livello Provinciale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi di cui all'art. 44, co. 1 nn. 1-2-3 della legge 88/89 cit. sulla base dei criteri richiamati dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale Direzione Gen.le Prev. E Ass.za Sociale Div. III- prot. N. 6/3/PS/95521 del 17/03/89 ed indicati anche dal consolidato indirizzo giurisprudenziale;
che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;
5) numero dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale e depositati presso la Direzione provinciale del Lavoro – ex art. 411 c.p.c.;

CONSIDERATO che sono state interpellate tutte le organizzazioni sindacali ed associazioni provinciali interessate;

VALUTATI le notizie e i dati prevenuti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dalle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi;

CONSIDERATO che sulla base delle comunicazioni di parte pervenute, nonché dei dati acquisiti d'ufficio (art. 35 del D.P.R. 639/70) risultano maggiormente rappresentative, a livello provinciale, le seguenti organizzazioni ed associazioni provinciali:

per i lavoratori dipendenti:

- C.G.I.L.
- C.I.S.L.
- U.I.L.
- U.G.L.
- C.I.D.A.

per i datori di lavoro:

- Associazione degli Industriali
- Confcommercio
- U.P.A.

per i lavoratori autonomi:

- CNA
- Confesercenti
- Coldiretti

RITENUTO che la ripartizione dei seggi tra le organizzazioni sindacale dei lavoratori dipendenti e tra le associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi di cui al successivo art. 2 garantisce, in seno al consesso, il principio del "pluralismo partecipativo" confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelate e soddisfatte della presenza, nel consesso stesso, delle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Comitato INPS della provincia di Grosseto di cui all'art. 44 della legge n. 88/89;

DECRETA:

ART. 1

Il Comitato INPS della provincia di Grosseto, è costituito, ai sensi dell'art. 44 della legge 09/03/89, n. 88 per il quadriennio 2010-2014 con i componenti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi e delle amministrazioni pubbliche di cui al successivo art. 2 lett. A) B) C) D);

ART. 2

A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti

n. 3 seggi alla C.G.I.L.
- Sig. DUCHINI Enzo
- Sig. DRAGONI Santi
- Sig. LAZZERONI Veris

n. 1 seggio alla C.I.S.L
- Sig. POZZETTI Alberto

n. 1 seggio alla U.I.L.
- Sig. BAIOCCO Giovanni

n. 1 seggio alla U.G.L.
- Sig. GUIDONI Dr. Alessandro

n. 1 seggio alla CIDA
- Sig. FALAGIANI Michele

B) Rappresentanti dei datori di lavoro

n. 1 seggio all'Associazione degli Industriali
- Sig. CAPONE Dr. Antonio

n.. 1 seggio alla U.P.A. – CONFAGRICOLTURA – per il settore Agricoltura
- Sig. FIDANZI Roberto

C) Rappresentanti del lavoratori autonomi

n. 1 seggio alla CONFCOMMERCIO per il settore commercio
- Sig. REGINA Paolo

n. 1 seggio alla CNA per il settore degli Artigiani
- Sig. ALESSANDRI Renzo

D) Membri di diritto

1) Il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Grosseto;
2) Il Direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Grosseto;
3) Il Direttore pro-tempore della sede Provinciale INPS di Grosseto

ART. 3

Con successivo provvedimento saranno costituite le speciali commissioni previste dall'art. 46 della legge 88/89, co. 3

ART. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Grosseto, 29/11/2010

IL DIRETTORE
D.ssa Rosaria Villani

11A03508

DECRETO 24 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cartolano Lucia Assunta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la signora Cartolano Lucia Assunta, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Kosmetikerin» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Udito il parere favorevole, espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, subordinato al superamento di una misura compensativa, a scelta della richiedente, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di «Estetista» in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Preso atto che la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto nel percorso formativo tedesco rispetto alla formazione italiana, non compensata peraltro dall'esperienza professionale, rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali nel settore dell'estetica, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale n. 1/1990;

Vista la nota del 14 aprile 2008, con la quale la signora Cartolano Lucia Assunta ha esercitato il diritto di opzione di cui all' art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, con decreto direttoriale n. 107/I/2009 del 2 aprile 2009 ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/2007, è stato chiesto alla Regione Basilicata, ove la richiedente è residente, di effettuare l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, al fine ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della Regione Basilicata, prot. n. 209009/74AF del 12 novembre 2010, attestante il superamento della prova d'esame davanti alla commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Kosmetikerin» rilasciato in data 27 settembre 2001, dalla scuola professionale per

cosmesi di Darmstadt (Germania), alla signora Cartolano Lucia Assunta, nata a Marsicovetere (PZ) il 18 luglio 1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il direttore generale: MANCINI

11A03053

DECRETO 1° febbraio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di concilizione per le controversie di lavoro presso la direzione provinciale di Grosseto.

IL DIRETTORE *AD INTERIM*
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

VISTA la Legge 4 Novembre 2010, n. 183 e, segnatamente l'art. 31 che ha modificato l'art. 410 cpc;

CONSIDERATO che il nuovo art. 410 cpc prevede che la composizione della Commissione Provinciale di Conciliazione delle controversie individuali di lavoro sia composta oltre che dal dirigente della direzione provinciale del lavoro, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti designati, rispettivamente, dalla associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3428 del 25 novembre 2010, contenente istruzioni per la ricostituzione della Commissione di cui all'art. 31 della Legge 183/2010;

PRESO ATTO che la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 410 del cpc, così come novellato dalla citata legge n. 183/2010, ha previsto che la composizione della ricostituenda Commissione Provinciale di Conciliazione si basi sui nominativi dei membri, effettivi e supplenti, espressi dalle Organizzazioni Sindacali del Lavoratori e dalle Associazioni Datoriali maggiormente rappresentative, la cui rappresentatività deve essere rilevata a livello territoriale e non più a livello nazionale;

CONSIDERATO altresì, che il concetto di rappresentatività è riferibile alla consistenza dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni Sindacali ed Associazioni Datoriali, alla partecipazione effettiva alla stipula dei contratti collettivi, integrativi ed aziendali di lavoro, alla partecipazione e trattazione delle controversie di lavoro, alla partecipazione alle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali, alla partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso Amministrazioni Pubbliche, alla consistenza delle diverse attività produttive nel territorio provinciale;

PRESO ATTO che la precedente Commissione Provinciale di Conciliazione è cessata, per effetti di legge, il 24 novembre 2010 e che la sua operatività è cessata, improrogabilmente, l'8 gennaio 2011;

VISTA la nota del 14.12.2010 con la quale la scrivente direzione ha comunicato alle Associazioni di categoria ed alle Organizzazioni Sindacali la necessità di procedere alla ricostituzione della nuova Commissione Provinciale di Conciliazione e preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni e acquisite agli atti;

DECRETA

La Commissione Provinciale di Conciliazione è così composta:
Presidente: Direttore della D.P.L. di Grosseto o un suo delegato;

Rappresentanti dei Datori di Lavoro effettivi:

Dr.ssa Rita Collina	Associazione degli Industriali
Sig.ra Stefania Fasano	ASCOM
Sig.ra Gilda Cini	C.N.A.
Sig. Roberto Fidanzi	Confagricoltura

Supplenti:

Dr. Mauro Carri	ANCE
Sig.ra Chiara Chimienti	Confesercenti
Dr.ssa Maria Bastone	C.N.A.
Sig.ra Roberta Cosimi	C.I.A.

Rappresentanti dei lavoratori effettivi:

Dr.ssa Anna Capobussi	C.G.I.L.
Sig. Gian Pietro Fabianelli	C.G.I.L.
Sig. Alessandro Gualtieri	C.I.S.L.
Sig. Giovanni Baiocco	U.I.L.

Supplenti:

Sig. Alessandro Lunghi	C.G.I.L.
Sig. Antonio D'Angelo	C.G.I.L.
Sig.ra Antonella Biondi	C.I.S.L.
Sig. Claudio Filippo Capolongo	U.G.L.

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Grosseto, 01 Febbraio 2011

Il Direttore ad interim
(Dr.ssa Rosanna Villani)

11A03507

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 gennaio 2011.

Internazionalizzazione delle imprese artigiane e domande di finanziamento a valere sui residui, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministero del commercio internazionale 12 febbraio 2008.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'arti. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell' art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233;

Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 agosto 2007, recante le modalità di attuazione dell'art. 4, commi 82 e 83, della legge n. 350/2003 concernente uno stanziamento di 10 milioni di euro, in favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane;

Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 12 febbraio 2008 recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del richiamato decreto, il quale prevede che qualora si costituiscano dei residui derivanti dal mancato utilizzo delle quote di cui all'art. 1, comma 2, i relativi fondi tornano nella disponibilità centrale, per il finanziamento di progetti interregionali;

Tenuto conto che risultano costituiti residui, per un ammontare complessivo pari a circa 3,9 milioni di euro;

Considerata l'opportunità di destinare l'importo summenzionato alle finalità di cui al citato art. 7, comma 2, allo scopo di supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese artigiane;

Sentite le Regioni e le Province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Fondi

1. Lo stanziamento costituito dai residui derivanti dal mancato utilizzo delle quote di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto 12 febbraio 2008 citato nelle premesse, è destinato al cofinanziamento del 50 per cento dei costi dei progetti di promozione all'estero, presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.

2. Il predetto stanziamento viene gestito, ai soli fini contabili e in rapporto agli obiettivi stabiliti dal presente decreto, da Artigiancassa SpA.

Art. 2.

Soggetti proponenti - beneficiari

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti:

a) consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane, che svolgono attività in favore dell'export delle imprese associate, per progetti che coinvolgano almeno tre imprese, la cui ragione sociale dovrà essere espressamente indicata nella domanda;

b) raggruppamenti, anche costituiti *ad hoc*, di almeno tre imprese.

Al fine di assicurare l'interregionalità dei progetti, le imprese debbono avere sede legale o operativa in almeno due regioni diverse.

Nell'ipotesi di cui al punto *b)*, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le aziende partecipanti ed indicare anche il soggetto capofila del progetto, il quale ha il compito di presentare il progetto, specificandone sia i costi generali, sia quelli imputabili alle singole aziende. Il soggetto capofila si assume, inoltre, la responsabilità della buona gestione e della realizzazione del progetto.

2. Le imprese interessate debbono essere operative da almeno un anno. I raggruppamenti costituiti *ad hoc* debbono procedere alla creazione di una RTI, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

3. Ciascuna impresa può partecipare ad un solo progetto, pena l'esclusione di tutte le richieste in cui figuri la medesima ragione sociale.

4. In caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari s'impegnano a rispettare la regola del «de minimis», così come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L.379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza

minore («de minimis»), di cui all'Appendice 1 dell'Allegato B. Restano escluse le imprese con codice Ateco, di cui all'allegata Appendice 2 dell'Allegato B.

Art. 3.

Caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento

1. Vengono considerati ammissibili al finanziamento i progetti di promozione all'estero di prodotti o servizi, presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.

2. L'ammontare massimo di ciascun finanziamento, fermo restando il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto, è pari a 100.000 euro, elevabile a 150.000 euro, in caso di domanda presentata da almeno sette imprese.

3. I progetti possono riguardare Paesi appartenenti all'Unione europea (U.E.), ovvero al di fuori dell'U.E.

4. I progetti devono contenere una illustrazione chiara e completa delle finalità e degli obiettivi promozionali (es.: apertura di un nuovo mercato; azioni preliminari per investimenti produttivi; ricerca di partner commerciali; miglioramento di servizi logistici). A titolo meramente indicativo, sono riportate di seguito alcune tipologie d'attività:

a) campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre, attività collaterali alle presenze fieristiche, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori);

b) missioni commerciali settoriali;

c) azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;

d) conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede raggruppamenti/distretti/filiere beneficiari, destinate ad operatori esteri;

e) studi e consulenze finalizzati alla messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore promozione nei mercati esteri;

f) studi di fattibilità per investimenti commerciali o produttivi all'estero in show room, centri servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, joint venture;

g) servizi di consulenza In materia di innovazione, finalizzata all'internazionalizzazione;

h) formazione, in materia di marketing internazionale.

5. La tipologia delle spese ammissibili è riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, con la precisazione che verranno ammesse soltanto le spese effettuate, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi.

6. I progetti debbono essere completati entro dodici mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

Art. 4.

Domande

1. Pena l'esclusione, le domande debbono essere redatte secondo lo schema allegato (allegato *B)* e contenere la documentazione in esso specificata.

2. Le domande debbono pervenire, a mezzo di raccomandata postale o per corriere, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, agli uffici di Artigiancassa SpA, riportati nell'elenco allegato (allegato C). Copia della sola domanda deve, inoltre, essere inviata, in formato elettronico, al Ministero dello sviluppo economico bandoartigianato@sviluppoeconomico.gov.it. Ai progetti pervenuti sarà data adeguata visibilità mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

3. Artigiancassa SpA effettuerà, per conto del Comitato paritetico di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007 citato nelle premesse, la pre-istruttoria sulla conformità delle domande ai requisiti previsti dal presente decreto. Tale attività dovrà essere completata entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al comma 2, con l'invio al Ministero dello sviluppo economico dell'elenco dei progetti ammissibili e della relativa documentazione.

Art. 5.

Criteri di valutazione

1. La valutazione dei progetti viene effettuata, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità, di pari rilevanza e cumulabili tra loro:

a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;

b) iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero;

c) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;

d) progetti volti a stabilizzare la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto;

e) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;

f) tipologie innovative d'intervento;

g) progetti collegati ad iniziative già finanziate con altri fondi pubblici.

Art. 6.

Procedura di valutazione

1. La valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento viene effettuata dal Comitato paritetico, di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007, allargato alla partecipazione, in qualità di esperti, di rappresentanti dell'Istituto per il commercio con l'estero e delle Confederazioni nazionali dell'artigianato.

2. Al termine della valutazione, il Ministero dello sviluppo economico procede alla predisposizione di una graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento, che viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sui siti web del Ministero e di Artigiancassa SpA.

3. Gli uffici di Artigiancassa SpA di cui all'art. 4, comma 2, informano gli interessati sull'esito delle richieste, tramite comunicazione scritta.

Art. 7.

Fondi non assegnati

1. In caso di revoche o rinunce, i fondi resisi disponibili sono assegnati attraverso lo scorrimento della graduatoria, di cui all'art. 6, comma 2.

2. Eventuali fondi residui, anche derivanti da successive rimodulazione dei progetti, possono essere utilizzati per integrare, a consuntivo, il contributo per quei progetti che hanno documentato costi ammissibili superiori a quanto previsto dal progetto ammesso.

3. Per assicurare il pieno utilizzo delle risorse, i residui che dovessero ancora verificarsi sono destinati alla realizzazione, a cura dell'Istituto per il commercio con l'estero, di campagne di promozione all'estero, le cui finalità, obiettivi e modalità di effettuazione saranno concordate con il Comitato paritetico di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale del 3 agosto 2007, citato nelle premesse, lo stanziamento di cui all'art.1 del presente decreto è depositato presso Artigiancassa SpA, a cui il Ministero comunica le proprie indicazioni circa l'erogazione dei fondi.

A tale stanziamento vengono automaticamente aggiunti tutti gli ulteriori residui accertati relativi ai progetti finanziati sull'importo di 9,5 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto 12 febbraio 2008 citato nelle premesse.

2. Per ottenere l'anticipo del 50% del finanziamento, gli assegnatari devono presentare una specifica richiesta, che sarà accolta previa presentazione all'ente erogatore di una fideiussione assicurativa, bancaria ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari, di cui all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Tale fideiussione, di valore uguale all'anticipo, deve essere valida per sei mesi oltre la conclusione del progetto e prorogabile.

3. Il saldo del finanziamento viene erogato a programma concluso, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Relazione finale e verifiche

1. Entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.

2. Entro i successivi sessanta giorni il beneficiario deve presentare la documentazione contabile, secondo le indicazioni che saranno fornite al momento della comunicazione di ammissione a finanziamento.

3. In caso di mancato svolgimento, parziale o totale, del progetto il finanziamento viene ridotto in proporzione ovvero revocato per il successivo riutilizzo dei fondi ai sensi del precedente art. 7.

4. Il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate possono effettuare verifiche, controlli e visite in loco durante la realizzazione dei progetti.

5. A conclusione delle procedure, il Comitato paritetico di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007 citato nelle premesse, sulla base dei risultati complessivi dei programmi finanziati, predispone una relazione sull'efficacia della misura.

Art. 10.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo inoltro agli organi di controllo.

Roma, 4 gennaio 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 188

ALLEGATO A

SPESE AMMISSIBILI

IL PREVENTIVO DEI COSTI POTRA' PREVEDERE SOLO SPESE QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO, RICONDUCIBILI ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE:

- AFFITTO DI AREE E ALLESTIMENTI DI FIERE ALL'ESTERO.
- AFFITTO DI LOCALI ALL'ESTERO PER WORKSHOP, SEMINARI, DIMOSTRAZIONI
- AFFITTO DI LOCALI IN ITALIA PER CONFERENZE DI COMMERCIALIZZAZIONE O CORSI DI FORMAZIONE
- MATERIALE PUBBLICITARIO, CATALOGHI, BROCHURE,INSERZIONI IN LINGUA INGLESE E NELLA LINGUA VEICOLARE DEL LUOGO DELL'INIZIATIVA DI PUBBLICITA' (BROCHURE, INSERZIONI)
- SPESE DI TRASPORTO MERCI DA ESPORRE E SPESE ASSICURATIVE
- SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DI OPERATORI ESTERI
- DOCENZE FORMATIVE
- SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI
- ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER ALLESTIMENTI, STUDI DI FATTIBILITA', PROGRAMMI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA (SECONDO I PARAMETRI COMUNITARI – SENIOR E JUNIOR)
- SPESE PER STUDI DI MERCATO (STRETTAMENTE FUNZIONALI AL PROGETTO)
- SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE (VITTO, ALLOGGIO, TRASPORTI INTERNI) DEI RAPPRESENTANTI E DEL PERSONALE DELLE AZIENDE ITALIANE PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE, ENTRO UN IMPORTO MASSIMO PARI AL 10% DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO.

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LE IMPRESE POSSONO AVVALERSI DEL PARTENARIATO DI UNA O PIÙ ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, IL CUI SUPPORTO PUÒ ESSERE RENDICONTATO TRA LE SPESE AMMISSIBILI - TRAMITE FATTURA O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE ORE-UOMO CONTEGGIATE - PER UN VALORE NON SUPERIORE AL 20 PER CENTO DEL COSTO DEL PROGETTO.

SONO ESCLUSE OLTRE ALLE SPESE NON DIRETTAMENTE FUNZIONALI AL PROGETTO LE SPESE PER STRUTTURE STABILI (AFFITTI, UTENZE), IN ITALIA E ALL'ESTERO.

ALLEGATO B

- Artigiancassa SpA
Sede regionale del ...
e,pc:
- Ministero dello sviluppo economico
Indirizzo mail: *bandoartigianato@sviluppoeconomico.gov.it*

SCHEMA DI DOMANDA
Internazionalizzazione delle imprese artigiane.
Domande di finanziamento a valere sui residui, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del DM12 febbraio 2008.

IL SOTTOSCRITTO (*NOME E COGNOME*)
____,

A
COGNOME________________________________-- **NOME**________________________
Nella qualità del legale rappresentante del consorzio all'esportazione

Oppure

B
COGNOME________________________________-- **NOME**________________________
Nella qualità del legale rappresentante capofila del raggruppamento di imprese

CON SEDE LEGALE A (*COMUNE*)____

***CAP*:**______________ ***PROV.*:** ________________

***VIA*:** ____

***TEL.*:** ____

FAX: ______________________________

E-MAIL: ______________________________

SITO: ______________________________

E SEDE OPERATIVA (SOLO SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE) A (*COMUNE*)______________________________

PROV.: ______________ ***CAP***: ____________

VIA: ______________________________

CHIEDE

di partecipare al bando di cui all'oggetto e di accedere al contributo alla spesa di € ______________________________ per la realizzazione del progetto (Titolo del Progetto)______________________________

del valore complessivo di €______________________

A TAL FINE DICHIARA

- di aver preso visione del Decreto "Internazionalizzazione delle imprese artigiane. Domande di finanziamento a valere sui residui, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del commercio internazionale 12 febbraio 2008"
- di rendere tutte le informazioni e i dati forniti con questa domanda e i suoi allegati, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del medesimo.

SI IMPEGNA

in caso di ammissione, a comunicare tempestivamente ad Artigiancassa SpA - Sede Regionale del.................. e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico – bandoartigianato@sviluppoeconomico.gov.it

- ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata;
- a consentire gli eventuali controlli per la verifica delle dichiarazioni rese;
- a rispettare la regola del "de minimis", così come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza

minore ("de minimis") (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L379 del 28/12/2006);

- a concludere le attività entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento;
- trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, la relazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, utilizzando lo schema che sarà fornito da Artigiancassa SpA ai soggetti ammessi;
- a presentare, entro i successivi 60 giorni, la rendicontazione contabile delle spese sostenute, utilizzando lo schema che sarà fornito da Artigiancassa SpA ai soggetti ammessi.

ALLEGA

alla presente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione:

- Copia della carta d'identità in corso di validità del sottoscritto

Data ________________ Firma ___________________________

SEZIONE A - DESCRIZIONE COMPLETA DEL PROGETTO

1 Titolo del progetto: ....

2 Dati e coordinate bancarie del Soggetto attuatore per il versamento del contributo

Intestatario del conto corrente ....
Banca ....
Agenzia N. ....
Sede Agenzia ....
Comune ....
Provincia ....
Cod. ABI ....
Cod. CAB ....
Cod. CIN ....
Numero C/C ....
IBAN ....

3 Analisi dei bisogni e motivazione del progetto (max 15 righe)

....

4 Descrizione dell'impatto del progetto sull'attività dei soggetti coinvolti (max 10 righe)

....

5 Referente per il BANDO

Nome .... Cognome ....

Funzione .... E-mail ....

Tel. .... Cell. ....

Fax. ....

6 Elenco dei soggetti coinvolti

CONSORZIO

Nome ....

Indirizzo ....

Ragione Sociale ....

Soci n. ....

Addetti totali n. ....

Di cui dipendenti n. ....

Fatturato dell'ultimo esercizio in EURO ....

% export ....

Codice ISTAT Attività Economica (Ateco 2002).........................

IMPRESA ARTIGIANA

Nome ....

Indirizzo ....

Ragione Sociale ....

Soci n. ....

Addetti totali n. ....

Di cui dipendenti n. ....

Fatturato dell'ultimo esercizio in EURO ....

% export ....

Codice ISTAT Attività Economica (Ateco 2002).........................

IMPRESA ARTIGIANA

Nome ....

Indirizzo ....

Ragione Sociale ....

Soci n. ....

Addetti totali n. ....

Di cui dipendenti n. ....

Fatturato dell'ultimo esercizio in EURO ....

% export ....

Codice ISTAT Attività Economica (Ateco 2002).......................

IMPRESA ARTIGIANA

....

7 Descrizione delle azioni da svolgere per la realizzazione del progetto

....

8 Sostenibilità del progetto e risultati attesi

....

9 Descrizione delle fasi del progetto

FASE 1: ....

Avvio: ....

Conclusione: ....

Localizzazione/sede di lavoro:
....

Descrizione delle attività da svolgere
....
....

Risultati/prodotti attesi
....
....

Elenco dei soggetti coinvolti
....

Elenco dei soggetti coinvolti
....

Costo previsto: € ....

FASE 4: ....

Avvio: ....

Conclusione: ....

Localizzazione/sede di lavoro: ....

Descrizione delle attività da svolgere
....
....

Risultati/prodotti attesi
....
....

Elenco dei soggetti coinvolti
....

Costo previsto: € ....

FASE 5: ....

SEZIONE B - DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO

1. Costo complessivo del progetto (IVA inclusa)	**€**
2. Contributo richiesto* (non superiore al 50% delle spese totali ammissibili)	**€**

*non superiore a €100.000,00, elevabile a €150.000,00 nel caso di richieste avanzate da almeno sette imprese artigiane.

SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Da compilarsi per **tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ART. 47 DPR 445/2000

DICHIARAZIONE CIRCA GLI AIUTI DE MINIMIS OTTENUTI NEI DUE ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI E NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO

(Da compilare a cura del Titolare/Legale Rappresentante)

Il sottoscritto ______________________________
nato a ______________________il ____________________
residente in ____
in qualità di legale rappresentante di (denominazione e ragione sociale)______________
avente sede legale in ____________________________________
via__________________________________n°__________
(e eventuale sede operativa):_______________________________
codice fiscale:__________________________
partita Iva:____________________________
telefono__________________________
fax______________________________

PRENDE ATTO

- Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 l'importo massimo di aiuti pubblici, non espressamente autorizzati dalla Commissione stessa, cumulabili da una impresa in un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza.

- Che secondo tale regola l'importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad un medesimo soggetto sotto forma di "de minimis" non può superare 200.000 € ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali.

Che è fatto obbligo di aggiornare la dichiarazione a mezzo di specifica comunicazione ad Artigiancassa SpA e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico - bandoartigianato@sviluppoeconomico.gov.it - qualora siano percepiti ulteriori aiuti a titolo di "de minimis", nel periodo che va tra l'inoltro della domanda di partecipazione e il momento della concessione dell'aiuto richiesto e che, in difetto, lo stesso soggetto richiedente si assume fin d'ora ogni responsabilità conseguente.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui all'art 76 del predetto D. P. R., quanto segue:

☐ di non avere percepito, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, contributi a titolo di aiuti "de minimis"

oppure

☐ di avere percepito, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, i seguenti contributi a titolo di aiuti "de minimis"

Organismo concedente	Data concessione contributo	Importo in Euro

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: ______________________________

Firma del legale rappresentante ______________________________

N.B. *Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante.*

APPENDICE 1

Informativa

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate in appendice C.

3. Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 € (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell' arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 € (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l'agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L'Equivalente Sovvenzione, è l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l'entità dell'agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l'elemento vantaggio dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell' aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'**Equivalente Sovvenzione Lorda** (**ESL**).
Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l'**Equivalente Sovvenzione Netta** (**ESN**).

Modalità di calcolo:
per contributo a fondo perduto: ESL = importo contributo;
per prestito agevolato l'ammontare dell'ESL deve essere comunicato dall'ente gestore

6. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute **per diverse voci di costo** disciplinate da differenti regimi di aiuto.

7. Non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute **per le stesse voci di costo.**

(da sottoscrivere per presa visione, da parte del legale rappresentante)

APPENDICE 2

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione **ATECO 2002)**

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

Da

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.
Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" - secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).
Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE[1] DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
G
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:
- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

---

[1] **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo**: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.
Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita'.
Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l' imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l' eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell' ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

ALLEGATO C

INDIRIZZI DEGLI UFFICI REGIONALI DI ARTIGIANCASSA A CUI INOLTRARE LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2.

	Sede Regionale dell'Emilia Romagna
	Via Marconi, 9 - 40122 BOLOGNA
	emiliaromagna@artigiancassa.it
Sede Regionale del Piemonte	**Sede Regionale della Toscana**
Via Giannone, 1 - 10121 TORINO	Via G. Verdi, 16 - 50122 FIRENZE
piemonte@artigiancassa.it	toscana@artigiancassa.it
Sede Regionale della Lombardia	**Sede Regionale delle Marche**
Via Varesina, 47 - 20156 MILANO	C.so Stamira, 10 - 60122 ANCONA
lombardia@artigiancassa.it	marche@artigiancassa.it
Sede Regionale della Liguria	**Sede Regionale del Lazio**
Largo Eros Lanfranco, 2 - 16121 GENOVA	Via Crescenzo Del Monte, 25 - 00153 ROMA
liguria@artigiancassa.it	lazio@artigiancassa.it
Sede Regionale del Veneto	**Sede Regionale dell'Abruzzo**
C.so del Popolo, 23 - 30172 MESTRE VENEZIA	Via Rigopiano, 5 - 65100 PESCARA
veneto@artigiancassa.it	abruzzo@artigiancassa.it
Sede Regionale del Molise	**Sede Regionale della Calabria**
Viale Regina Elena, 44b - 86100 CAMPOBASSO	Via Spasari, 3 - Gall. Mancuso - 88100 CATANZARO
molise@artigiancassa.it	calabria@artigiancassa.it
Sede Regionale della Campania	**Sede Regionale della Sicilia**
Centro Direzionale Isola A/3-scala b Int 305. Via della Costituzione - 80143 NAPOLI	Via Roma, 299 - 90133 PALERMO
campania@artigiancassa.it	sicilia@artigiancassa.it
Sede Regionale della Puglia	**Sede Regionale della Sardegna**
Via Nicola Tridente, 22 - 70125 BARI	Via del Mercato Vecchio, 1 - 09124 CAGLIARI
puglia@artigiancassa.it	sardegna@artigiancassa.it
Sede Regionale della Basilicata	**Sede Regionale dell'Umbria**
Viale G. Marconi, 175 - 85100 POTENZA	Via Settevalli, snc - 06128 PERUGIA
basilicata@artigiancassa.it	umbria@artigiancassa.it

11A03384

DECRETO 28 gennaio 2011.

Sospensione del dott. Giovanni Morzenti dalla carica di commissario liquidatore della società «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano - Società cooperativa a r.l.», in Fossano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2007, n. GAB/543, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori società cooperativa C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano - Società cooperativa a r.l., con sede in Fossano (Cuneo), posta in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, l'avv. Luigi Pamphili, il dott. Giovanni Morzenti e la dott.ssa Bianca Steinleitner;

Vista la nota in data 18 novembre 2010 con la quale il dott. Morzenti ha comunicato a questa amministrazione che, relativamente al procedimento penale n. 3027/06 R.G.N.R., il Tribunale di Cuneo in data 30 ottobre 2010 ha emesso nei suoi confronti una sentenza di condanna alla pena di anni quattro e sei mesi di reclusione per il reato di concorso in concussione;

Preso atto che il dott. Giovanni Morzenti, giusto il citato decreto ministeriale datato 2 ottobre 2007, tra gli altri, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano - Società cooperativa a r.l., acquisendo, pertanto, in ragione dell'incarico conferito, la qualifica di pubblico ufficiale, ex art. 199 legge fallimentare;

Tenuto conto che tale sentenza di condanna nei confronti di un pubblico ufficiale non può non indebolire il rapporto fiduciario che deve costantemente sussistere tra l'amministrazione conferente un incarico ed il soggetto designato all'espletamento di una pubblica funzione;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria, nonché dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito delle relazioni commerciali nascenti per effetto dei rapporti con la medesima procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Giovanni Morzenti il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 2 ottobre 2007, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della società cooperativa C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano - Società cooperativa a r.l.;

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di velocità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 2 ottobre 2007, nella parte relativa alla nomina del dott. Giovanni Morzenti quale commissario liquidatore della società cooperativa C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano - Società cooperativa a r.l., con sede in Fossano (Cuneo), è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto, fatta salva eventuale rivisitazione del procedimento penale instaurato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A03466

DECRETO 8 febbraio 2011.

Commissariamento dell'Istituto nazionale conserve alimentari e relativo trasferimento di compiti, attribuzioni, personale e risorse.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l'allegato 2 del precitato decreto-legge che prevede, tra l'altro, la soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, e successive modifiche ed integrazioni ed individua quale amministrazione di destinazione l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima, siano individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Rilevato che l'Istituto nazionale per le conserve alimentari è da ritenersi soppresso ai sensi del precitato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Considerato inoltre che il precitato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che, al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al soppresso Istituto nazionale per le conserve alimentari, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato dallo stesso decreto legge, che l'attività facente capo al predetto ente continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati;

Ritenuto che, in funzione dell'ordinato trasferimento all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione dei compiti, delle attribuzioni, del personale, delle risorse strumentali e finanziarie, debba essere assicurata la continuità gestionale del precitato Istituto mediante gli uffici dello stesso;

Ritenuto altresì che il Direttore generale del soppresso Istituto possa assicurare il funzionamento degli uffici del predetto ente, assicurando l'equilibrio economico finanziario ed una gestione transitoria delle attività in essere in linea con gli indirizzi dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione al fine di garantire un ordinato trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie secondo criteri di economicità;

Considerato che l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione dovrà esercitare, successivamente alla data del 31 dicembre 2010, i compiti e le funzioni facenti capo al soppresso Istituto nazionale per le conserve alimentari con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Direttore generale del soppresso Istituto nazionale per le conserve alimentari cura, fino al 31 dicembre 2010, l'effettivo trasferimento dei compiti, delle attribuzioni, del personale, delle risorse strumentali e finanziarie del precitato Istituto esercitando, a tal fine, i poteri di straordinaria amministrazione già in capo al Commissario dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al decreto del Ministro delle sviluppo economico del 23 marzo 2010, fermi i risparmi attesi dalla soppressione dell'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2. Il personale a tempo indeterminato, in servizio presso il soppresso Istituto nazionale per le conserve alimentari alla data 31 maggio 2010, transita nell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con successivo decreto del Ministro per le politiche agricole,alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il personale, previa determinazione di tabelle di equiparazione,è inquadrato nell'amministrazione di destinazione.

3. Successivamente al 31 dicembre 2010 l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione assicura, con proprie determinazioni, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni già attribuite al soppresso Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Art. 2.

1. Nelle more dell'adozione degli atti di riassetto organizzativo da parte dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, il Direttore generale del soppresso Istituto nazionale per le conserve alimentari, nell'ambito del bilancio di previsione per l'anno 2010, assicura la predisposizione e la deliberazione del bilancio di chiusura alla data del 31 maggio 2010, unitamente alla ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente, nonché ogni altro atto utile a definire il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie richiesto dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.

2. Il Direttore generale del soppresso Istituto nazionale per le conserve alimentari cura altresì, nell'interesse dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, la predisposizione del bilancio 2010 per il periodo successivo all'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della relativa approvazione.

3. In relazione all'attività gestionale del soppresso Istituto nazionale per le conserve alimentari intrapresa a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Direttore generale del precitato Istituto nazionale opererà raccordandosi provvisoriamente con il Ministero dello sviluppo economico, nonché con l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà sottoposto al controllo, secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive registro n. 1, foglio n. 244

11A03501

DECRETO 24 febbraio 2011.

Nomina del collegio commissariale della «Fadalti S.p.A.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Pordenone in data 15-17 febbraio 2011, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Fadalti S.p.A. in liquidazione.

Visti gli articoli 38 e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusti-disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un collegio commissariale ai sensi dell'art. 38, comma 2 del sopracitato decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Fadalti S.p.A. in liquidazione sono nominati commissari straordinari il dott. Alfredo Paparo, nato a Roma, l'11 aprile 1955, il dott. Renato Cinelli, nato a San Vito al Tagliamento (Pordenone), il 9 luglio 1951 ed il dott. Luca Savino, nato a Trieste, il 18 luglio 1964.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Pordenone;

alla Camera di commercio di Pordenone ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

al Comune di Scille (Pordenone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A03465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2011.

Rinegoziazione del medicinale Eparina Sodica Biologici Italia Laboratories (eparina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2090/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Biologici Italia Laboratories S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Eparina Sodica Biologici Italia Laboratories;

Vista la domanda con la quale la ditta Biologici italia Laboratories S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Eparina Sodica Biologici Italia Laboratories;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21/12/2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Eparina Sodica Biologici Italia Laboratories (eparina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

«25000 U.I./5 ml soluzione iniettabile» per uso endovenoso 1 flacone in vetro

N. 037508013 (in base 10) 13SNXF (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,86

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 8,02

Confezione

«25000 U.I./5 ml soluzione iniettabile» per uso endovenoso 10 flaconi in vetro

N. 037508025 (in base 10) 13SNXT (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 36,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 59,41

Validità del contratto:

24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Eparina Sodica Biologici Italia Laboratories (eparina) è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A03170

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diclofenac Ratiopharm»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 302 dell'11 febbraio 2011

Medicinale: DICLOFENAC RATIOPHARM

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH con sede legale e domicilio in GRAF-ARCO STRASSE 3, D-89079 - ULM (Germania).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 029457013 - «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 029457037 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale da 3 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03054

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemcitabina Accord Healthcare».

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 95 del 14 febbraio 2011

Specialità Medicinale: GEMCITABINA ACCORD HEALTHCARE

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/1124/001/11/010.

Tipo di modifica: modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

Modifica apportata: aggiornamento del processo di fabbricazione del prodotto finito, con l'aggiunta di una nuova dimensione di un lotto da 247.57 L corrispondente a 49514 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03068

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemzar»

Estratto determinazione V&A.PC/II/96 del 14 febbraio 2011

Specialità medicinale: GEMZAR

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/H/0261/001-002/11/020/G

Tipo di modifica:

sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti;

modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito;

modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito.

Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione.

Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione per le confezioni da 200 mg: Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana (USA). Modifiche relative al processo di produzione, alle dimensioni del lotto a all'IPC test del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03069

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Mylan Generics Italia».

Estratto determinazione V&A.PC/II/98 del 14 febbraio 2011

Specialità medicinale: MIRTAZAPINA MYLAN GENERICS ITALIA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. DK/H/0986/001-002/II/020

Tipo di modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifica apportata: ampliamento delle specifiche dei limiti al rilascio e alla shelf-life per le impurezze del composto A relativo alla «mirtazapine».

Correzione delle specifiche della purezza microbiologica in linea con la Farmacopea Europea.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03070

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Omegaven»

Estratto determinazione V&A.PC/II/97 del 14 febbraio 2011

Specialità medicinale: OMEGAVEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Fresenius Kabi Deutschland GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0139/001/II/017/G.

Tipo di modifica:

Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di specifica non significativo.

Modifica apportata:

Aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo: Fresenius Kabi AB (Sweden).

Modifica delle specifiche relative alla sostanza attiva.

Eliminazione dei test delle specifiche relative al rilascio e alla stabilità del prodotto finito.

Modifica della specifica relativa alla validità del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03071

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clopinovo»

Estratto determinazione V&A.PC/II/99 del 14 febbraio 2011

Specialità medicinale: CLOPINOVO.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: RKG S.R.L.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1925/001/II/005.

Tipo di modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: Presentazione di un nuovo Drug Master File da parte del produttore del principio attivo Cadila Healthcare, che include modifiche del processo di fabbricazione e delle specifiche del principio attivo «Clopidogrel besylate».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03072

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Darilin»

Estratto Determinazione V&A.PC/II/100 del 14/02/2011

Specialità Medicinale: DARILIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0324/001/II/030.

Tipo di Modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica Apportata: aggiunta di due siti di produzione per l'intermedio «monobenzylganciclovir-Cbz-valinate» e per il principio attivo «Vanganciclovir hidrocloride»: Roche Carolina Inc. (USA) e F.Hoffman - La Roche Ltd. (Switzerland), con relative modifiche nel processo di produzione causate dalle diverse caratteristiche dei siti.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03073

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valcyte»

Estratto Determinazione V&A.PC/II/101 del 14 febbraio 2011.

Specialità Medicinale: VALCYTE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0323/001-002/II/030.

Tipo di Modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica Apportata: Aggiunta di due siti di produzione per l'intermedio «monobenzylganciclovir-Cbz-valinate» e per il principio attivo «Vanganciclovir hidrocloride»: Roche Carolina Inc. (USA) e F. Hoffman -La Roche Ltd. (Switzerland), con relative modifiche nel processo di produzione causate dalle diverse caratteristiche dei siti.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dulcolax»

Estratto determinazione V&A.N/V. 301 dell'11 febbraio 2011

Medicinale: DULCOLAX.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in Loc. Prulli 103/C, 50066 - Reggello - Firenze, Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.6, 4.7 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 008997013 - «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite A.I.C. n. 008997025 - «adulti 10 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 008997037 - «bambini 5 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 008997052 - «5 mg compresse rivestite» blister 24 compresse rivestite.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03081

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzione Schoum»

Estratto determinazione V&A.N./V n. 300 dell'11 febbraio 2011

Medicinale: SOLUZIONE SCHOUM.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano, Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 004975013 - «soluzione orale» flacone 550 g.

A.I.C. n. 004975025 - «forte soluzione orale» flacone 250 g.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03082

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Placentex»

Estratto determinazione V&A.n/V n. 299 dell'11 febbraio 2011

Medicinale: PLACENTEX.

Titolare A.I.C.: Mastelli S.r.l. (codice fiscale n. 00069630085) con sede legale e domicilio fiscale in via Bussana Vecchia, 32 - 18038 San Remo - Imperia, Italia.

Variazione A.I.C.: richiesta di rettifica della determinazione V&A.N/V n. 2147.

Visti gli atti di ufficio alla determinazione V&A.N/V n. 2147 del 21 ottobre 2010 e al relativo estratto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 271 del 19 novembre 2010, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

Si autorizza l'attribuzione del codice ATC V03AX per le formulazioni iniettabili relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 004905129 - «5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 004905143 - 10 fiale 3 ml 10%;

A.I.C. n. 004905156 - «2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezione come di seguito di seguito indicata:

A.I.C. n. 004905143 - 10 fiale 3 ml 10% ;

varia in:

A.I.C. n. 004905143 - «0,75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 3 ml.

Leggasi:

si autorizza l'attribuzione del Codice ATC V03AX, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 004905129 - «5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 004905156 - «2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml.

Si autorizza l'attribuzione del Codice ATC D03AX49 relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 004905143 - 10 fiale 3 ml 10%.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezione come di seguito di seguito indicata:

A.I.C. n. 004905143 - 10 fiale 3 ml 10%;

varia in:

A.I.C. n. 004905143 - «0,75 mg/3 ml soluzione cutanea» 10 fiale 3 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A03083

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pamidronato Actavis»

Estratto determinazione n. 2085 del 23 febbraio 2011

Medicinale PAMIDRONATO ACTAVIS

Titolare AIC: Actavis Italy S.p.A. Via L. Pasteur, 10 20014 Nerviano (Milano)

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml

AIC n. 040019010/M (in base 10) 165922 (in base 32)

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 2 flaconcini in vetro da 5 ml

AIC n. 040019022/M (in base 10) 16592G (in base 32)

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 5 ml

AIC n. 040019034/M (in base 10) 16592U (in base 32)

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml

AIC n. 040019046/M (in base 10) 165936 (in base 32)

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml

AIC n. 040019059/M (in base 10) 16593M (in base 32)

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 2 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 040019061/M (in base 10) 16593P (in base 32)

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 040019073/M (in base 10) 165941 (in base 32)

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 040019085/M (in base 10) 16594F (in base 32)

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 040019097/M (in base 10) 16594T (in base 32)

Confezione

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml

AIC n. 040019109/M (in base 10) 165955 (in base 32)

Confezione

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 2 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 040019111/M (in base 10) 165957 (in base 32)

Confezione

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 040019123/M (in base 10) 16595M (in base 32)

Confezione

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 040019135/M (in base 10) 16595Z (in base 32)

Confezione

«9 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml

AIC n. 040019147/M (in base 10) 16596C (in base 32)

Confezione

«9 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 2 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 040019150/M (in base 10) 16596G (in base 32)

Confezione

«9 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 040019162/M (in base 10) 16596U (in base 32)

Confezione

«9 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml

AIC n. 040019174/M (in base 10) 165976 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Concentrato per soluzione per infusione

Composizione:

Ogni flaconcino contiene:

Principio attivo:

PAMIDRONATO ACTAVIS 3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 ml contiene

15 mg di pamidronato disodico

PAMIDRONATO ACTAVIS 3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 ml contiene

30 mg di pamidronato disodico

PAMIDRONATO ACTAVIS 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 ml contiene

60 mg di pamidronato disodico

PAMIDRONATO ACTAVIS 9 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 ml contiene

90 mg di pamidronato disodico

Un millilitro di concentrato per soluzione per infusione contiene pamidronato disodico penta idrato equivalente a 3, 6 o 9 mg di pamidronato disodico

Eccipienti:

Mannitolo

Acido fosforico

Acqua per preparazioni iniettabili

Confezionamento, controllo, rilascio lotti:

Actavis Italy S.p.A. – via L. Pasteur, 10 – 20014 Nerviano (Milano)

Produzione, confezionamento e controllo lotti:

Cipla Limited – Verna Industrial Estate, Verna, Goa – 403722 India

Produzione principio attivo:

Cipla-Kurkumbh, Cipla Ltd Manufacturing Division Plot n. D-7 Midc Industrial Area, Kurkumbh Village, Taluka-Daund, District-Pune (Maharashtra) India

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle condizioni associate ad aumento dell'attività degli osteoclasti:

Ipercalcemia indotta da tumore

Lesioni osteolitiche in pazienti con metastasi ossee associate a cancro della mammella

Mieloma multiplo allo stadio III

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml

AIC n. 040019109/M (in base 10) 165955 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 89,43

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 147,60

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml

AIC n. 040019059/M (in base 10) 16593M (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 46,30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 76,41

Confezione

«9 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml

AIC n. 040019147/M (in base 10) 16596C (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 135,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 222,99

Confezione

«3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml

AIC n. 040019046/M (in base 10) 165936 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 116,53

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 192,33

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PAMIDRONATO ACTAVIS è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, ortopedico, oncologo, ematologo (RNRL)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03171

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concessione della protezione temporanea ai marchi esposti nella manifestazione fieristica «Vitrum 2011», in Milano

Con decreto ministeriale del 2 marzo 2011 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vitrum 2011» che avrà luogo a Milano dal 26 al 29 ottobre 2011.

11A03509

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-059) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.